

Centro Direzionale
Viale A. Marchetti, 111
00148 Roma
Italia

Tel. +39 06 65621

Roma, 26 marzo 2010
Prot. CS- 537/10P

TRIBUNALE DI ROMA – SEZ. FALLIMENTARE
Proc. nn.rr. 1/2008; 2/2008; 3/2008; 4/2008; 5/2008
G. D. Dott. Cons. Umberto Gentili e Dott.ssa Cons. Luisa De Renzis
Procedura di amministrazione straordinaria delle società appartenenti al Gruppo Alitalia

NOTA DI DEPOSITO

Oggetto: *deposito della documentazione relativa all'andamento economico delle società del Gruppo Alitalia nel periodo della gestione commissariale sino al 12 gennaio 2009 in risposta al provvedimento del 10 marzo u.s.*

Con riferimento al provvedimento dei Giudici Delegati del 10 marzo 2010 con il quale è stato richiesto al Commissario Straordinario:

- a) *“un prospetto contabile nel quale sia evidenziato, per ciascuna società del gruppo, l'andamento economico del periodo della gestione commissariale fino al 12 gennaio 2009, al netto degli acconti versati da CAI ex DPMC 1.12.2008, distinguendo tra il periodo con oneri a carico dell'a.s. ed periodo con oneri a carico di CAI limitatamente al perimetro oggetto di cessione”*

nonchè

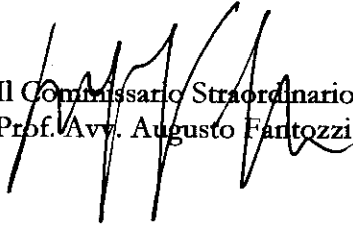
- b) *“una relazione relativa al periodo con oneri a carico di CAI nella quale siano illustrati:
- i criteri e le operazioni contabili utilizzati per la determinazione del risultato della gestione dei complessi di beni e contratti ceduti;
- gli accordi di conciliazione in base ai quali le società in a.s. e CAI hanno raggiunto un'intesa in merito alla determinazione dei conguagli rispetto delle somme anticipate da CAI”;*

SI DEPOSITANO

- a) un prospetto contabile nel quale è evidenziato, per ciascuna società del gruppo, l'andamento economico del periodo della gestione commissariale fino al 12 gennaio 2009, al netto degli acconti versati da CAI ex DPMC 1 dicembre 2008, distinguendo tra il periodo con oneri a carico dell'amministrazione straordinaria

* * * * *

Con osservanza.


Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Augusto Fantozzi

Allegati:

1. prospetto contabile;
2. nota metodologica;
3. relazione.

TABELLA 1

(euro migliaia)

Ricavi del traffico	733.508	203.804	937.313
Altri ricavi operativi	85.742	73.284	159.026
Valore della produzione	819.250	277.088	1.096.339
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(258.608)	(64.703)	(323.311)
Spese per servizi	(527.250)	(157.170)	(684.420)
Costi per il personale	(124.459)	(72.468)	(196.926)
Ammortamenti e svalutazioni	(61.988)	(54.568)	(116.556)
Altre spese operative	(16.960)	(49.605)	(66.565)
Totale costi operativi	(989.265)	(398.514)	(1.387.779)
Risultato operativo	(170.015)	(121.425)	(291.440)
Proventi da attivita' di investimento	152	0	152
Proventi (oneri) finanziari	(12.167)	33.056	20.889
Altri proventi (oneri)			
Risultato del periodo ⁽¹⁾	(182.030)	(88.369)	(270.399)

⁽¹⁾ Il risultato del periodo 1 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 non include gli acconti CAI

TABELLA 2

Risultato di gestione a carico di CAI per il periodo 1 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 (valori in euro migliaia)	
(A) Risultato di periodo	(88.369)
Rettifiche :	
(B) per partite extra-gestionali	(1.367)
(C) contabili	45.463
(D) per variazioni di perimetro	20.926
(E) Ris. di gest. del perimetro oggetto di cessione a CAI (A+B+C+D)	(23.347)
(F) Rettifiche ex accordo conciliativo	(14.443)
(G) Risultato di gestione a carico CAI (E+F)	(37.790)
(H) Acconti versati da CAI	76.517
Conguaglio a favore di CAI (G+H)	(38.727)

TABELLA 1

(euro migliaia)

Ricavi	90.690	36.125	126.815
Altri ricavi operativi	10.430	10.749	21.179
Valore della produzione	101.120	46.874	147.994
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(6.624)	(2.867)	(9.491)
Spese per servizi	(47.558)	(20.880)	(68.438)
Costi per il personale	(26.876)	(14.851)	(41.727)
Ammortamenti e svalutazioni	(6.610)	(141.274)	(147.884)
Altre spese operative	(1.784)	(507)	(2.291)
Totale costi operativi	(89.451)	(180.379)	(269.830)
Risultato operativo	11.668	(133.505)	(121.837)
Proventi (oneri) finanziari	(4.510)	1.610	(2.900)
Rettifica valore att. Finanziarie	(3.001)	(8.185)	(11.186)
Altri proventi (oneri)	2.052	6.272	8.324
Risultato del periodo ⁽¹⁾	6.209	(133.808)	(127.599)

⁽¹⁾ Il risultato del periodo 1 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 non include gli acconti C.AI

TABELLA 2

Risultato di gestione a carico di CAI per il periodo 1 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 (valori in euro migliaia)	
(A) Risultato di periodo	(133.808)
Rettifiche:	
(B) per partite extra-gestionali	128.027
(C) contabili	2.410
(D) per variazioni di perimetro	1.614
(E) Ris. di gest. del perimetro oggetto di cessione a CAI (A+B+C+D)	(1.757)
(F) Rettifiche ex accordo conciliativo	(2.610)
(G) Risultato di gestione a carico CAI (E+F)	(4.367)
(H) Acconti versati da CAI	4.660
Conguaglio a favore di CAI (G+H)	(293)

TABELLA 1

(euro migliaia)

Ricavi	31.824	13.058	44.882
Altri ricavi operativi	499	1.025	1.524
Valore della produzione	32.323	14.083	46.406
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(962)	(11)	(973)
Spese per servizi	(6.499)	(4.559)	(11.058)
Costi per il personale	(22.888)	(15.737)	(38.625)
Ammortamenti e svalutazioni	(1.213)	(618)	(1.831)
Altre spese operative	(2.321)	0	(2.321)
Totale costi operativi	(33.883)	(20.925)	(54.808)
Risultato operativo	(1.560)	(6.842)	(8.402)
Proventi (oneri) finanziari	3	0	3
Altri proventi (oneri)	(236)	0	(236)
Risultato del periodo ⁽¹⁾	(1.793)	(6.842)	(8.635)

⁽¹⁾ Il risultato del periodo 1 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 non include gli acconti CAI

TABELLA 2

Risultato di gestione a carico di CAI per il periodo 1 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 (valori in euro migliaia)	
(A) Risultato di periodo	(6.842)
Rettifiche:	
(B) per partite extra-gestionali	618
(C) contabili	763
(D) per variazioni di perimetro	6.400
(E) Ris. di gest. del perimetro oggetto di cessione a CAI (A+B+C+D)	939
(F) Rettifiche ex accordo conciliativo	(4.064)
(G) Risultato di gestione a carico CAI (E+F)	(3.125)
(H) Acconti versati da CAI	490
Conguaglio a favore di Alitalia Airport (G+H)	2.635

TABELLA 1

(euro migliaia)

Ricavi	21.882	2.984	24.866
Altri ricavi operativi	644	213	857
Valore della produzione	22.526	3.197	25.723
			0
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(5.452)	(1.139)	(6.591)
Spese per servizi	(16.827)	(4.624)	(21.451)
Costi per il personale	(5.755)	(1.723)	(7.478)
Ammortamenti e svalutazioni	(1.265)	(528)	(1.793)
Altre spese operative	268	(475)	(207)
Totale costi operativi	(29.031)	(8.489)	(37.520)
			0
Risultato operativo	(6.505)	(5.292)	(11.797)
			0
Proventi (oneri) finanziari	(147)	124	(23)
Altri proventi (oneri)	(29)	30	1
Risultato del periodo ⁽¹⁾	(6.681)	(5.138)	(11.819)

⁽¹⁾ Il risultato del periodo 1 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 non include gli assegni CAI

TABELLA 2

Risultato di gestione a carico di CAI per il periodo 1 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 (valori in euro migliaia)	
(A) Risultato di periodo	(5.138)
Rettifiche :	
(B) per partite extra-gestionali	374
(C) contabili	73
(D) per variazioni di perimetro	629
(E) Ris. di gest. del perimetro oggetto di cessione a CAI (A+B+C+D)	(4.062)
(F) Rettifiche ex accordo conciliativo	-
(G) Risultato di gestione a carico CAI (E+F)	(4.062)
(H) Acconti versati da CAI	1.635
Conguaglio a favore di Alitalia Express (G+H)	2.427

TABELLA 1

(euro migliaia)

Ricavi	26.589	5.974	32.563
Altri ricavi operativi	9.513	35	9.548
Valore della produzione	36.102	6.009	42.111
			0
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(10.103)	(1.961)	(12.064)
Spese per servizi	(21.381)	(5.484)	(26.865)
Costi per il personale	(3.011)	(2.009)	(5.020)
Ammortamenti e svalutazioni	(335)	(110)	(445)
Altre spese operative	(7.252)	(790)	(8.042)
Totale costi operativi	(42.082)	(10.354)	(52.436)
			0
Risultato operativo	(5.980)	(4.345)	(10.325)
			0
Proventi (oneri) finanziari	1.332	(6)	1.326
Altri proventi (oneri)	712		712
Risultato del periodo ⁽¹⁾	(3.936)	(4.351)	(8.287)

⁽¹⁾ Il risultato del periodo 1 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 non include gli acconti CAI

TABELLA 2

Risultato di gestione a carico di CAI per il periodo 1 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 (valori in euro migliaia)	
(A) Risultato di periodo	(4.351)
Rettifiche:	
(B) per partite extra-gestionali	116
(C) contabili	-
(D) per variazioni di perimetro	1.179
(E) Ris. di gest. del perimetro oggetto di cessione a CAI (A+B+C+D)	(3.056)
(F) Rettifiche ex accordo conciliativo	-
(G) Risultato di gestione a carico CAI (E+F)	(3.056)
(H) Acconti versati da CAI	2.698
Conguaglio a favore di Volare (G+H)	358

**NOTA METODOLOGICA
RELATIVA AI PROSPETTI CONTABILI
DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEI GG.DD. DEL 10.03.2010**

Il terzo punto del provvedimento richiede *“un prospetto contabile nel quale sia evidenziato, per ciascuna società del gruppo, l'andamento economico del periodo della gestione commissariale fino al 12 gennaio 2009, al netto degli acconti versati da CAI ex DPCM 1.12.2008, distinguendo tra il periodo con oneri a carico dell'a.s. ed il periodo con oneri a carico di CAI limitatamente al perimetro oggetto di cessione”*.

In ottemperanza a tale richiesta, per ciascuna società sono state predisposte due tabelle:

TABELLA 1:

Riporta il conto economico della società in a.s. per il periodo che va dalla apertura della procedura al 12 gennaio 2009, scomponendo il prospetto suddetto in due componenti:

- a) Dalla apertura della procedura al 30 novembre 2008;
- b) Dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009.

TABELLA 2:

La tabella mostra il risultato del periodo con oneri a carico di CAI, limitatamente al perimetro oggetto di cessione, derivante dal positivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 3.6.C del Contratto di Cessione a CAI.

In particolare, la tabella mostra:

1. Il risultato della gestione del perimetro oggetto di cessione comunicato da CAI alla Procedura l'11 luglio 2009 (Tabella 2, lettera E);
2. Il risultato della gestione del perimetro oggetto di cessione derivante dal positivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 3.6.C del Contratto di Cessione a CAI (Tabella 2, lettera G).

Il risultato sub 1. (Tabella 2, lettera E) è stato elaborato da CAI apportando al risultato del periodo 1 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 ascrivibile all'intera gestione della società (di cui alla Tabella 1) le rettifiche necessarie ad ottemperare il disposto del DPCM del 1.12.2008. Infatti, in base al suddetto DPCM, il risultato economico del periodo con oneri a carico dei CAI non deve tener conto né delle componenti di costo non monetarie (ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni), né delle perdite ascrivibili alle attività non oggetto di cessione (segnatamente, cargo e manutenzione pesante).

Il risultato sub 2. (Tabella 2, lettera G) deriva dal positivo esperimento degli accordi di conciliazione tra CAI e la Procedura, in seguito alla contestazione delle determinazioni di CAI da parte della Procedura, alla Comunicazione di Disaccordo e alle successive verifiche effettuate nei mesi di agosto e settembre 2009 (di cui alla Relazione).

La Tabella 2 mostra, infine, i conguagli a favore/a carico della Procedura, risultanti dalla differenza tra il risultato oggetto degli accordi di conciliazione e gli acconti versati da CAI.

Centro Direzionale
Viale A. Marchetti, 111
00148 Roma
Italia

Tel. +39 06 65621

Roma, 26 marzo 2010

TRIBUNALE DI ROMA – SEZ. FALLIMENTARE
Proc. nn.rr. 1/2008; 2/2008; 3/2008; 4/2008; 5/2008
G. D. Dott. Cons. Umberto Gentili e Dott.ssa Cons. Luisa De Renzis

Oggetto: Relazione sul periodo di gestione commissariale a carico di CAI e sugli accordi di conciliazione in base ai quali le società in a.s. e CAI hanno raggiunto un'intesa in merito alla determinazione dei conguagli rispetto alle somme anticipate da CAI.

Ill.mi Giudici Delegati,

in ottemperanza alla Vostra richiesta formulata con provvedimento in data 10 marzo 2010, con la presente relazione il Prof. Avv. Augusto Fantozzi, Commissario Straordinario di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A., Alitalia Airport S.p.A., Alitalia Express S.p.A. e Volare S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria (le **"Società in Amministrazione Straordinaria"**), intende dare compiuta informativa in merito:

(a) ai criteri ed alle operazioni contabili utilizzati per la determinazione del risultato della gestione dei complessi di beni e contratti ceduti nel periodo a carico di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., CAI First S.p.A. e CAI Second S.p.A. (congiuntamente **"CAI"**) e

(b) agli accordi di conciliazione in base ai quali le Società in Amministrazione Straordinaria e CAI hanno raggiunto un'intesa in merito alla determinazione dei conguagli rispetto alle somme anticipate da CAI.

1 – Premessa: la disciplina contrattuale relativa alla gestione del perimetro oggetto di cessione nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 e le previsioni del DPCM del 1 dicembre 2008

Com'è noto, in data 19 novembre 2008, CAI ha presentato alle Società in Amministrazione Straordinaria un'offerta vincolante per l'acquisto dei complessi di beni e di contratti relativi all'attività di trasporto aereo (l'**"Offerta Vincolante"**). Con decreto in

data 19 novembre 2008, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato il programma di cessione predisposto dal Commissario ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b)-bis, del D. Lgs. 270/99. Con il medesimo decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato il Commissario ad accettare l'Offerta Vincolante e, per l'effetto, a procedere alla cessione ed alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti e connessi. In data 20 novembre 2008 il Commissario ha pertanto comunicato a CAI l'accettazione dell'Offerta Vincolante da parte delle Società in Amministrazione Straordinaria.

Il 30 novembre 2008, CAI e le Società in Amministrazione Straordinaria hanno altresì concluso un accordo ricognitivo ed integrativo con il quale, tra l'altro, hanno posticipato la stipula dell'atto formale di trasferimento e hanno concordato e regolamentato gli effetti economici derivanti dalla gestione dei complessi di beni e di contratti oggetto dell'Offerta Vincolante a decorrere dalle ore 00.01 (comprese) del 1 dicembre 2008 sino al termine iniziale di efficacia del trasferimento dei complessi di beni e contratti (l'**"Accordo Ricognitivo e Integrativo"**).

In data 1 dicembre 2008, allo scopo di consentire una più efficiente ed ordinata transizione dell'attività di trasporto aereo dalla Procedura a CAI, il Presidente del Consiglio dei Ministri - con decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 39 del 2004, così come da ultimo modificato dalla legge n. 166 del 2008 - (il **"DPCM del 1 dicembre 2008"**) ha prescritto al Commissario di adottare tutti gli atti opportuni per assicurare l'attività di servizio aereo fino e non oltre il 12 gennaio 2009 (art. 1, comma 1), autorizzandolo a convenire con CAI il differimento del trasferimento dei beni e rapporti oggetto dell'Offerta Vincolante fino e non oltre tale data (art. 1, comma 2), subordinatamente al fatto che *"a partire dal 12 dicembre 2008 e fino alla data di effettivo trasferimento, tutti gli oneri, i costi, le spese, gli esborsi ed i rischi, così come i ricavi connessi alla prosecuzione dell'attività di servizio pubblico di trasporto aereo da parte delle Imprese del Gruppo Alitalia in a.s., direttamente o indirettamente riferibili ai beni e rapporti oggetto del contratto saranno a carico della società acquirente"* (art. 2, comma 1).

Il DPCM del 1 dicembre 2008 ha, altresì, previsto che *"la rendicontazione delle attività e delle modalità di erogazione degli acconti e dei saldi del corrispettivo sono definite negli accordi stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 2"* (art. 2, comma 2).

In esecuzione del DPCM del 1 dicembre 2008, in data 12 dicembre 2008, con atto autenticato nelle firme dal notaio Andrea Fedele di Roma, le Società in Amministrazione Straordinaria e CAI hanno stipulato il contratto avente ad oggetto il trasferimento dei complessi di beni e di contratti di titolarità delle Società in Amministrazione Straordinaria relativi all'attività di trasporto aereo (il **"Contratto di Cessione"**). Nel Contratto di Cessione, in considerazione di quanto disposto dal DPCM del 1 dicembre 2008 e dall'Accordo Ricognitivo e Integrativo, il termine iniziale di efficacia della cessione è stato convenuto alla data del 12 gennaio 2009.

In data 12 gennaio 2009, con atto autenticato nelle firme dal notaio Andrea Fedele di Roma, le Società in Amministrazione Straordinaria e CAI hanno concluso un atto ricognitivo con il quale hanno fatto constare il mancato avveramento delle condizioni risolutive previste dal Contratto di Cessione e - così come prescritto nel DPCM del 1



dicembre 2008 - il trasferimento dei complessi di beni e contratti oggetto del Contratto di Cessione ha quindi acquistato efficacia a decorrere dalle ore 23.00 del giorno 12 gennaio 2009.

Per quanto riguarda, in particolare, la gestione del perimetro oggetto di trasferimento nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009, ai sensi dell'Accordo Ricognitivo e Integrativo, CAI:

(a) ha assunto a proprio carico ed a proprio favore tutti i risultati economici relativi alla gestione del perimetro oggetto di cessione a decorrere dalle ore 00,01 (comprese) del giorno 1 dicembre 2008 sino al Termine Iniziale di Efficacia del Trasferimento dei complessi di beni e contratti (*id est*, sino alle ore 23.00 del 12 gennaio 2009) e

(b) ha versato alle Società in Amministrazione Straordinaria il complessivo importo di Euro 86.000.000,00, determinato in via provvisoria e quale anticipo delle somme dovute a titolo di copertura degli oneri derivanti dalla gestione del perimetro oggetto di cessione. Più specificamente, CAI ha versato, quale anticipo delle somme dovute a titolo di copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei complessi di beni e contratti rispettivamente compravenduti:

- i) Euro 76.517.000,00 ad Alitalia;
- ii) Euro 4.660.000,00 ad Alitalia Servizi;
- iii) Euro 490.000,00 ad Alitalia Airport;
- iv) Euro 1.635.000,00 ad Alitalia Express;
- v) Euro 2.698.000,00 a Volare.

Ai sensi dell'Accordo Ricognitivo e Integrativo, i conguagli relativi alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione interinale del perimetro oggetto di cessione (c.d. risultato di gestione) devono essere effettuati con le medesime modalità previste dal Contratto di Cessione per le rettifiche concordate alla quota differita del corrispettivo dovuto per la vendita dei complessi di beni e contratti di titolarità delle Società in Amministrazione Straordinaria ed il regolamento di tali risultati deve aver luogo contestualmente alla definizione del corrispettivo differito.

2 – La determinazione da parte di CAI del risultato di gestione del c.d. periodo interinale.

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Ricognitivo e Integrativo e dal Contratto di Cessione, con comunicazioni in data 11 luglio 2009 (**All. n. 1**) CAI ha fornito i propri conteggi per la determinazione del risultato di gestione per il periodo dal 1 dicembre 2008

al 12 gennaio 2009, i cui oneri sono a carico di CAI, ai fini del pagamento dei conguagli dovuti rispetto alle somme anticipate alla Procedura ⁽¹⁾.

In particolare, sulla base dei conteggi proposti da CAI, risultavano in merito alla determinazione del risultato di gestione, ossia dei conguagli derivanti dal risultato di gestione dei complessi di beni e contratti trasferiti nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009:

- i) per Alitalia: un risultato di gestione portante una perdita di Euro 23.357.000,00, che determinava un conguaglio in favore di CAI di Euro 53.160.000,00 (pari alla differenza tra il risultato di gestione e le somme anticipate da CAI, pari ad Euro 76.517.000,00);
- ii) per Alitalia Servizi: un risultato di gestione portante un utile di Euro 1.849.000,00 (importo derivante dalla rettifica della perdita di Euro 1.757.000,00, comunicata da CAI con lettera dell'11 luglio 2009, in ragione dell'errore materiale di calcolo di Euro 3.606.000,00, rilevato dalle Parti nel corso del procedimento di verifica del risultato di gestione e confermato da CAI nel corso dei relativi incontri), che determinava un conguaglio in favore di CAI di Euro 6.509.000,00 (pari alla differenza tra il risultato di gestione e le somme anticipate da CAI, pari ad Euro 4.660.000,00);
- iii) per Alitalia Airport: un risultato di gestione portante un utile di Euro 939.000,00, che determinava un conguaglio in favore di CAI di Euro 1.429.000,00 (pari alla differenza tra il risultato di gestione e le somme anticipate da CAI, pari ad Euro 490.000,00);
- iv) per Alitalia Express: un risultato di gestione portante una perdita di Euro 4.062.000,00, che determinava un conguaglio in favore di Alitalia Express di Euro 2.427.000,00 (pari alla differenza tra il risultato di gestione e le minori somme anticipate da CAI, pari ad Euro 1.635.000,00);
- v) per Volare: un risultato di gestione portante una perdita di Euro 3.056.000,00, che determinava un conguaglio in favore di Volare di Euro 358.000,00 (pari alla differenza tra il risultato di gestione e le minori somme anticipate da CAI, pari ad Euro 2.698.000,00).

A seguito della ricezione delle comunicazioni di CAI, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Cessione e dall'Accordo Ricognitivo e Integrativo, con lettere in data 13 luglio 2009 (All. n. 2) la Procedura ha comunicato a CAI di contestare e voler

¹ E' doveroso segnalare che (a) con la medesima comunicazione CAI ha altresì fornito i propri conteggi in merito alla determinazione del Corrispettivo Differito dovuto per la cessione dei complessi di beni e contratti, rettificato sulla base delle Rettifiche Concordate inerenti ai debiti e costi delle Società in Amministrazione Straordinaria assunti dalla medesima CAI, e i propri conteggi in merito alla determinazione delle ulteriori partite finanziarie di dare e avere (c.d. Wrong Pocket) tra Alitalia, Alitalia Servizi e CAI ai sensi dell'art. 8.2 del Contratto di Cessione e (b) il processo di verifica – conclusosi con la stipula degli accordi di conciliazione – ha avuto ad oggetto l'analisi e la determinazione, in contraddittorio tra le parti, anche di tali ulteriori partite.



procedere alla verifica delle determinazioni di CAI in relazione alle partite sopra indicate.

All'esito delle verifiche effettuate, le Società in Amministrazione Straordinaria, con lettere del 31 luglio 2009 (All. n. 3), hanno quindi comunicato a CAI - ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione e dell'Accordo Ricognitivo e Integrativo - le proprie "Comunicazioni di Disaccordo", indicando specificamente le proprie contestazioni e rettifiche in merito - tra le altre cose - alle determinazioni effettuate da CAI rispetto al risultato di gestione dei complessi di beni e contratti per il periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009.

Invece, Alitalia Express, sempre con lettera del 31 luglio 2009, ha comunicato a CAI di non avere contestazioni in relazione alla determinazione effettuata da CAI del risultato di gestione del perimetro oggetto di cessione da parte di Alitalia Express per il periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009.

3 – Il tentativo di conciliazione e le verifiche effettuate

Il Contratto di Cessione prevede che, nel caso in cui una o più Società in Amministrazione Straordinaria presentino una "Comunicazione di Disaccordo", venga esperito in buona fede un tentativo di conciliazione al fine di cercare di comporre ogni dissenso in relazione agli elementi indicati nella medesima Comunicazione di Disaccordo. In mancanza di accordo, tutte le questioni non definite, e quindi ancora controverse, devono essere rimesse alla determinazione del "Revisore Indipendente" (società di revisione scelta di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente).

A seguito dell'invio delle Comunicazioni di Disaccordo formulate dalle Società in Amministrazione Straordinaria, le parti - come di seguito illustrato - hanno quindi dato corso ad una serie di incontri, tenuti il 13 ed il 24 agosto 2009 ed il 7, il 15 ed il 24 settembre 2009, al fine di svolgere il previsto tentativo di conciliazione. Contestualmente alle riunioni tra i rappresentanti di CAI e delle Società in Amministrazione Straordinaria hanno continuato a svolgersi - per tutto il periodo il periodo durante il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione - appositi incontri tra i rispettivi *advisor* contabili delle Parti al fine di effettuare le previste verifiche tecnico-documentali sulle partite poste alla base dei rispettivi conteggi.

Al riguardo, in merito alla determinazione del risultato di gestione del periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009, deve osservarsi che:

(a) da una parte, CAI e le Società in Amministrazione Straordinaria, anche con l'ausilio dei rispettivi *advisor*, hanno provveduto ad effettuare le opportune verifiche tecnico/documentali necessarie al fine di esaminare in contraddittorio i documenti posti alla base dei rispettivi conteggi, verificando in particolare gli specifici costi, ricavi e rettifiche posti alla base della determinazione del conto economico di periodo, mentre

(b) dall'altra parte, è stata manifestata, fin dall'inizio, una divergenza interpretativa in ordine alla individuazione del "perimetro" oggetto di cessione, in funzione della quale



variavano i costi e ricavi da computare ai fini della determinazione del risultato di gestione a carico di CAI.

In particolare, per quanto riguarda la determinazione del perimetro, le iniziali posizioni delle parti possono così sintetizzarsi:

(a) nella propria originaria determinazione del risultato di gestione proposta in data 11 luglio 2009 (**All. n. 1**), CAI ha sostenuto un'interpretazione secondo la quale essa doveva farsi carico dei soli costi direttamente derivanti dai complessi di beni e contratti acquistati e dagli oneri del personale da essa effettivamente assunto nella consistenza al 12 gennaio 2009;

(b) al contrario, nelle proprie contestazioni del 31 luglio 2009 (**All. n. 3**) la Procedura ha ritenuto di sostenere l'interpretazione più estensiva - di maggiore convenienza, anche in un'ottica negoziale - per la quale CAI avrebbe dovuto sostanzialmente farsi carico di tutti i costi sostenuti dalle Società in Amministrazione Straordinaria nel periodo di riferimento, ad esempio anche se relativi a personale non successivamente assunto da CAI al 12 gennaio 2009 e/o ad attività non trasferite a CAI.

Nell'ambito delle discussioni e delle verifiche successive, sia CAI sia la Procedura hanno poi convenuto sull'interpretazione che appare più conforme alla lettera e alla *ratio* del quadro regolamentare di riferimento, secondo la quale è ragionevole ritenere che CAI non abbia assunto solo i risultati economici immediatamente e direttamente inerenti a quanto ricompreso nel perimetro oggetto di cessione nella consistenza assunta da CAI il 12 gennaio 2009, bensì anche i costi e ricavi rivenienti da attività strettamente necessarie al fine di consentire la gestione del perimetro medesimo nel c.d. periodo interinale.

Su queste basi ed all'esito delle puntuali verifiche delle partite contabili di riferimento, nel corso dell'ultima riunione avvenuta in data 24 settembre 2009, le parti hanno quindi raggiunto un'intesa anche in ordine alla determinazione dei risultati economici di gestione di Alitalia, Alitalia Servizi, Alitalia Airport e Volare nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009, dandosi reciprocamente atto che – anche alla luce delle intese raggiunte in ordine alla determinazione del corrispettivo differito e del c.d. *Wrong pocket* – il tentativo di conciliazione previsto dal Contratto di Cessione (come anche richiamato dall'Accordo Ricognitivo e Integrativo) doveva intendersi positivamente espletato.

4 – Il contenuto degli accordi di conciliazione

A seguito del raggiungimento di tale intesa con CAI, la Procedura ha quindi presentato al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Comitato di Sorveglianza, per quanto di loro competenza, una completa informativa (**All. n. 4**) nella quale sono stati dettagliatamente esposti:

(a) il contenuto degli stipulandi accordi di conciliazione e



(b) le motivazioni per le quali si è ritenuto conveniente concludere tali accordi rispetto alla alternativa, prevista dal Contratto di Cessione, di ricorrere alle determinazioni del Revisore Indipendente. Ciò anche in considerazione della condivisa opinione resa dai consulenti legali della Procedura in relazione all'interpretazione degli impegni presi da CAI in merito all'assunzione del c.d. risultato di gestione del perimetro oggetto di cessione nel periodo tra il 1 dicembre 2008 e il 12 gennaio 2009 (All. n. 5).

A seguito dell'informativa resa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Comitato di Sorveglianza, i relativi accordi di conciliazione, nei quali sono state trasfuse le intese raggiunte delle Parti, sono stati sottoscritti da CAI e dalle Società in Amministrazione Straordinaria in data 4 novembre 2009 (All. n. 6).

Negli accordi di conciliazione e nei relativi allegati sono dettagliatamente indicate le intese raggiunte in relazione alla determinazione delle rettifiche al corrispettivo differito, del risultato di gestione del c.d. periodo interinale, delle ulteriori partite finanziarie di dare e avere (c.d. Wrong Pocket) ed al pagamento dei relativi saldi e conguagli.

Per quanto riguarda, in particolare, la determinazione del risultato di gestione, ossia dei conguagli derivanti dalla gestione dei complessi di beni e contratti nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009, il contenuto degli accordi di conciliazione può essere sinteticamente riassunto come segue:

- i) per Alitalia: il conguaglio di gestione è stabilito nell'importo di Euro 38.727.000,00 a favore di CAI;
- ii) per Alitalia Servizi: il conguaglio di gestione è stabilito nell'importo di Euro 293.000,00 a favore di CAI;
- iii) per Alitalia Airport: il conguaglio di gestione è stabilito nell'importo di Euro 2.635.000,00 a favore di Alitalia Airport;
- iv) per Alitalia Express: il conguaglio di gestione è stabilito nell'importo di Euro 2.427.000,00 a favore di Alitalia Express;
- v) per Volare: il conguaglio di gestione è stabilito nell'importo di Euro 358.000,00 a favore di Volare.

Resta inteso che gli accordi di conciliazione *de quibus* hanno ad oggetto esclusivamente le partite risultanti dalle situazioni contabili e gestionali prodotte da CAI con le comunicazioni dell'11 luglio 2009 (All. n. 1) ed esaminate dalle Parti in contraddittorio tra loro e che pertanto restano fermi i diritti ed obblighi delle Parti in relazione ad eventuali ulteriori partite di dare e avere che dovessero essere rilevate successivamente. A tal riguardo, le parti provvederanno periodicamente a svolgere in contraddittorio delle verifiche circa la sussistenza e la quantificazione di eventuali ulteriori partite di dare e avere, con pagamento dei relativi conguagli alla parte che risulterà creditrice.

5 – I criteri utilizzati ai fini della determinazione del risultato di gestione del periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 e le ragioni della convenienza degli accordi di conciliazione

Per quanto riguarda i metodi utilizzati per la determinazione del risultato di gestione del perimetro oggetto di cessione, il relativo procedimento si è svolto applicando i seguenti criteri tecnico/contabili:

- in una prima fase, è stato determinato il risultato complessivo di gestione di ciascuna Società in Amministrazione Straordinaria nel periodo di riferimento (1 dicembre 2008 – 12 gennaio 2009). A tal fine, le parti hanno provveduto ad effettuare le opportune verifiche tecnico/documentali, esaminando in contraddittorio i documenti posti alla base dei rispettivi conteggi e verificando in particolare gli specifici costi, ricavi e rettifiche posti alla base della determinazione del conto economico di periodo;

- le parti hanno quindi rettificato il risultato di gestione delle Società in Amministrazione Straordinaria eliminando/rettificando quelle voci contabili:

- (a) che nell'Accordo Ricognitivo e Integrativo le parti avevano espressamente convenuto di escludere ai fini della determinazione del risultato di gestione dei complessi di beni e contratti e trasferiti (in particolare, ammortamenti e svalutazioni) e/o

- (b) che le parti, a seguito di verifica in contraddittorio, hanno convenuto non essere imputabili alla gestione dell'attività (ad esempio, poste finanziarie, rettifiche contabili, etc.).

In tale contesto, ai fini della determinazione del risultato di gestione del perimetro oggetto di cessione a carico di CAI per il periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009, è tuttavia necessario ribadire, come sopra evidenziato, che si sono verificate non solo problematiche di natura tecnico/contabile (risolvibili attraverso il processo di verifica sopra menzionato), ma anche delle divergenze interpretative tra le Società in Amministrazione Straordinaria e CAI in ordine alla individuazione del “perimetro” i cui costi sarebbero stati a carico di CAI.

Come evidenziato, sia CAI, sia le Società in Amministrazione Straordinaria – nel corso delle discussioni e delle verifiche – sono addivenute a condividere l'interpretazione che appare maggiormente conforme alla lettera e alla *ratio* del quadro contrattuale e regolamentare di riferimento (e cioè, l'Accordo Ricognitivo e Integrativo ed il DPCM DEL 1 dicembre 2008), secondo la quale è ragionevole ritenere che CAI non abbia assunto solo i risultati economici immediatamente e direttamente inerenti a quanto strettamente ricompreso nel perimetro oggetto di cessione nella consistenza assunta da CAI il 12 gennaio 2009, bensì anche i costi e ricavi rivenienti da attività necessarie al fine di consentire la gestione del perimetro medesimo nel c.d. periodo interinale.

La Procedura ha convenuto su tale interpretazione (anche) alla luce del citato parere dei propri consulenti legali (All. n. 5).

In particolare – pur essendo pacifico che nell'operazione in oggetto si è dato luogo ad un trasferimento dei soli complessi di beni e contratti individuati nel Contratto di Cessione – deve rilevarsi che, come risultante dall'espresso dato testuale dell'Accordo Ricognitivo e Integrativo, CAI non ha assunto i soli risultati economici direttamente inerenti i complessi di beni e contratti oggetto di cessione, bensì l'insieme dei risultati economici relativi alla *gestione* di detti complessi di beni e contratti sino alla data di efficacia del trasferimento di detti beni e contratti e della loro gestione a CAI.

Ciò comporta che bisogna considerare non solo i risultati economici immediatamente e direttamente inerenti a quanto ricompreso nel perimetro, bensì anche tutti quei risultati economici riferibili ad attività necessarie e strumentali al fine di consentire – così come previsto del DPCM del 1 dicembre 2008 – la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, nella misura necessaria al mantenimento del servizio di trasporto aereo assicurato dalla gestione da parte della Procedura dei complessi di beni e contratti ceduti oggetto del Contratto di Cessione, sino al 12 gennaio 2009, data di efficacia del trasferimento di detti complessi di beni e contratti a CAI e quindi inizio della gestione dei medesimi da parte di CAI.

Il quadro regolamentare di riferimento non consentiva d'altra parte di sostenere con ragionevole prevedibilità di successo la tesi – pur avanzata in sede di contestazione dalla Procedura – per la quale tutti i risultati economici relativi alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, così come essa si configurava anteriormente al 1 dicembre 2008, potessero considerarsi di pertinenza di CAI al fine di consentire la gestione del perimetro medesimo.

Devono, infatti, escludersi dalla latitudine dei beni e contratti che assumono rilevanza ai fini del calcolo del risultato economico di gestione, aziende e rami d'azienda autonomi e non necessari all'esercizio del perimetro oggetto del Contratto di Cessione e, in quanto tali, in alcuni casi persino oggetto di separate procedure di vendita (*cargo*, ad esempio) nonché quelle attività – strumentali e accessorie, non ricomprese nel perimetro – consistenti in servizi dei quali la Procedura avrebbe potuto approvvigionarsi da terzi a condizioni di mercato (ad esempio, l'attività di c.d. *heavy maintenance*, espressamente esclusa dal perimetro ai sensi del Contratto di Cessione e pure oggetto di separate procedure di vendita).

Premesso che la Procedura ha negoziato e ottenuto da CAI l'assunzione da parte di quest'ultima degli effetti economici sin dal 1 dicembre 2008 (anziché dalla data del 12 dicembre 2008, indicata nel DPCM del 1 dicembre 2008), deve rilevarsi, ai fini che qui interessano, che anche il DPCM del 1 dicembre 2008 non opera espresso riferimento né al risultato complessivo della prosecuzione dell'esercizio dell'attività da parte della Procedura, né al solo risultato direttamente riferibile al perimetro trasferito, richiamando invece quegli eventi “*direttamente o indirettamente riferibili ai beni e rapporti oggetto del contratto*”.

Posto che anche CAI, dopo la contestazione, ha rinunciato a sostenere la tesi secondo la quale alla stessa sarebbero stati convenzionalmente trasferiti solo i risultati economici direttamente ed immediatamente riferibili al perimetro oggetto del Contratto di Cessione, si è così affermata la lettura del quadro regolamentare di riferimento che non solo appare la più ragionevole, ma che viene ad esprimere una soluzione intermedia in

grado di conciliare le posizioni e le pretese di ambedue le Parti, scongiurando il rischio di un contenzioso che verosimilmente avrebbe portato alle stesse conclusioni raggiunte in sede di conciliazione.

A ciò deve aggiungersi che la decisione della Procedura di avviare un contenzioso con CAI, in luogo di un accertamento condiviso, a prescindere dall'incertezza dell'esito della controversia, avrebbe sicuramente determinato costi per le Società in Amministrazione Straordinaria in ragione delle spese legali e di consulenza contabile, dei costi dell'arbitraggio e di eventuali ulteriori impugnazioni e dei tempi di definizione della controversia.

Per tutti questi motivi, la Procedura ha ritenuto conveniente nell'interesse della Procedura – rispetto alla alternativa, prevista dal Contratto di Cessione, di invocare la determinazione del Revisore Indipendente – concludere i suesposti accordi di conciliazione con CAI in ordine alla determinazione del risultato di gestione a carico di CAI nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009.

A tal fine, anche per gli effetti che detti atti di conciliazione determinano sui risultati della gestione commissariale e sulle aspettative del ceto creditorio, è opportuno ribadire che la verifica, l'accertamento in contraddittorio e gli accordi conclusivi hanno riguardato sostanzialmente due ordini di questioni e cioè:

(a) gli aspetti di natura più tipicamente di verifica contabile nonché

(b) il problema di carattere interpretativo avente ad oggetto l'ampiezza del perimetro rilevante ai fini dei conguagli.

Viceversa, alcun profilo transattivo è intervenuto sulla misura o l'ammontare della singola componente di costo o di ricavo in quanto gli aspetti controversi hanno riguardato la loro eventuale rilevanza (nella loro totalità) ai fini della determinazione del risultato economico. Pertanto, con riferimento alla relazione tra i debiti in prededuzione della gestione commissariale e l'obbligo di rimborso dell'intero risultato economico di periodo a carico della Alitalia CAI, è ragionevole ipotizzare solo due situazioni ricorrenti e cioè:

(a) il singolo debito in prededuzione è stato considerato rilevante ai fini della definizione del perimetro il cui risultato economico ha dato origine all'obbligo di rimborso ed in questo caso si può agevolmente concludere che, dal punto di vista economico, le somme necessarie per estinguere detta categoria di debiti sono state integralmente sopportate da Alitalia CAI;

(b) oppure tali debiti sono stati esclusi dalla definizione del perimetro (ad esempio, quelli relativi alla manutenzione pesante ed all'attività di cargo) ed in questa distinta situazione il sacrificio patrimoniale è a carico della gestione commissariale secondo i criteri ordinari.

* * * * *



Per quanto riguarda, in generale, le intese intercorse in merito alla determinazione del risultato di gestione del periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 è doveroso sottolineare che le stesse non esauriscono i conguagli regolati tra le parti. In particolare, gli accordi di conciliazione hanno avuto ad oggetto anche la definizione:

(a) della quota differita del corrispettivo dovuto per la cessione dei complessi di beni e contratti, rettificato sulla base delle rettifiche concordate inerenti ai debiti e costi delle Società in Amministrazione Straordinaria assunti dalla medesima CAI e

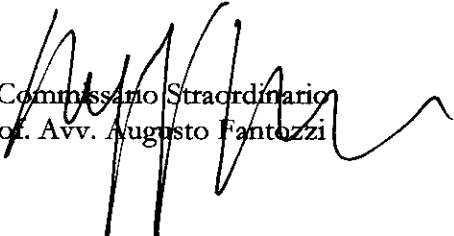
(b) delle ulteriori partite finanziarie di dare e avere (c.d. Wrong Pocket) tra Alitalia, Alitalia Servizi e CAI ai sensi dell'art. 8.2 del Contratto di Cessione.

In tale contesto sono state regolate delle ulteriori partite tra CAI e le Società in Amministrazione Straordinaria relative al periodo di riferimento (quali, ad esempio, i biglietti aerei emessi, pagamenti effettuati da una parte ma di competenza economica dell'altra, etc.) e pertanto si rinvia alla relativa documentazione allegata per una completa informativa in relazione a tali ulteriori profili degli accordi di conciliazione.

* * * * *

Con osservanza.

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Augusto Fantozzi





Allegati:

- 1) copia comunicazioni di CAI dell'11 luglio 2009;
- 2) copia comunicazioni delle Società in Amministrazione Straordinaria del 13 luglio 2009;
- 3) copia comunicazioni delle Società in Amministrazione Straordinaria del 31 luglio 2009;
- 4) copia relazione informativa del Commissario Straordinario al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Comitato di Sorveglianza;
- 5) copia parere dello Studio Legale Chiomenti;
- 6) copia accordi di conciliazione sottoscritti tra le Società in Amministrazione Straordinaria e CAI